

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

### 181° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 6 LUGLIO 1984

---

#### INDICE

##### Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato . . . . .	Pag.	3
Mafia . . . . .	»	4

**COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI  
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL  
SEGRETO DI STATO**

VENERDÌ 6 LUGLIO 1984

*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*La seduta inizia alle ore 9.*

Il Comitato ha ascoltato il prefetto Vincenzo Parisi, Direttore del SISDE, accompagnato dal Vice Direttore generale Gaetano Scolamiero ed il Direttore del SISMI, ammiraglio Fulvio Martini sullo stato e l'attività dei rispettivi Servizi.

*La seduta termina alle ore 13.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
sul fenomeno della mafia**

VENERDÌ 6 LUGLIO 1984

*Presidenza del Presidente*

ALINOVÌ

*indi del Vice presidente*

D'AMELIO

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*Intervengono, in rappresentanza del Consiglio superiore della magistratura, il consigliere Edmondo Bruti Liberati; il presidente della sezione penale della corte d'appello di Catanzaro, Saverio Cavalcanti, per delega del presidente della corte stessa; il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Catanzaro, Pasquale Carnovale; il presidente del tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Viola, per delega del presidente della sezione di Reggio Calabria della corte d'appello di Catanzaro; e il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la sezione di Reggio Calabria della corte d'appello di Catanzaro, Giovanni Montera, per delega dell'avvocato generale della Repubblica presso la stessa sezione.*

**AUDIZIONE DI MAGISTRATI DEL DISTRETTO  
GIUDIZIARIO DI CATANZARO**

Il dottor Carnovale, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, esprime un positivo giudizio sulla legge n. 646 del 1982, che ha consentito di combattere la grande criminalità organizzata anche sul terreno economico. Sono difatti numerosi i provvedimenti di sequestro dei beni — ed anche di confisca — già adottati da autorità giudiziarie calabresi.

Allo scopo di dare la massima efficacia all'azione complessiva degli organi dello Stato, la procura generale della Repubblica si sforza di far sì che sia perfettamente coor-

dinata con l'attività della magistratura quella degli operatori di polizia, dei quali occorre promuovere la massima qualificazione professionale, provvedendo altresì a formare corpi e reparti specializzati antimafia e antidroga.

Quanto all'applicazione della normativa antimafia, problemi di non poco momento sono posti dallo smaltimento delle numerosissime proposte di misura di prevenzione avanzate dalle procure della Repubblica e dalle questure. In proposito, va diffondendosi tra i magistrati un orientamento sfavorevole alla misura del soggiorno obbligato in un comune diverso da quello di residenza, che appare ormai inefficace e inadeguato. La normativa vigente solleva altresì questioni interpretative, fra le quali, in particolare, quella — su cui si è recentemente pronunciato il tribunale della libertà di Reggio Calabria — concernente la possibilità di sottoporre a sequestro e a confisca beni acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982. Difficoltà assai rilevanti sono poi connesse all'affidamento dei beni sequestrati, sovente consistenti in intere aziende agricole e industriali.

Dopo aver sottolineato che il suo ufficio sta cercando di dotarsi degli strumenti informativi indispensabili per utilizzare al meglio i dati tratti dai procedimenti giudiziari ed aver manifestato molte perplessità in ordine alla eventuale estensione della legislazione premiale alla criminalità organizzata, esprime quindi l'avviso che per lottare con successo contro quest'ultima non possa prescindere dalla creazione di una coscienza civile radicata e vigile, concludendo con un accenno alla necessità di un miglior funzionamento degli organi di controllo sugli enti locali ed infine con l'affermazione dell'esigenza di arricchire gli organici, affatto insufficienti, della magistratura del distretto.

Il dottor Viola, presidente del tribunale di Reggio Calabria, dopo aver definito disperata, a causa dell'inadeguatezza degli organi-

ci e delle strutture, la situazione in cui opera la magistratura reggina, prende in esame le molte carenze presentate dalla vigente normativa antimafia, sottolineando i numerosi problemi interpretativi ed applicativi che da essa sorgono. In particolare, si sofferma, in primo luogo, sugli articoli 3, 5, 7-*bis* 9 e 10 della legge n. 1423 del 1956; esamina quindi l'ipotesi di concorrenza tra la misura di prevenzione del soggiorno obbligato e la libertà vigilata disposta in sede processuale, esprimendo in proposito l'opinione che — diversamente da quanto avviene — dovrebbe darsi prevalenza all'esecuzione della misura di prevenzione; tratta, poi, ulteriori questioni relative alla legge n. 646 del 1982, concernenti, tra l'altro, la esiguità del termine di un anno dal sequestro entro cui deve essere disposta la confisca, l'assenza di congrue disposizioni per il sequestro e la confisca di beni occultati in società fittizie, la enorme difficoltà di provvedere alla custodia dei beni sequestrati, gli effetti della prevalenza dei provvedimenti di sequestro e di confisca emessi in sede processuale su quelli adottati in sede di prevenzione, i contrasti tra le circolari applicative emanate da diversi dicasteri e la ricorribilità dinanzi al tribunale della libertà dei provvedimenti di sequestro adottati nell'ambito del procedimento penale. A proposito di tali provvedimenti, rileva che — apparendo del tutto incongruo, sotto il profilo giuridico, che possa essere applicata una misura di prevenzione in sede di procedimento penale — il tribunale della libertà di Reggio Calabria, da lui presieduto, ha conseguentemente ritenuto trattarsi di misure di sicurezza: dal che discende la loro ricorribilità dinanzi al tribunale della libertà ed altresì la loro inapplicabilità, quando sia stato contestato il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, ai beni acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982, che ha introdotto questo nuovo titolo di reato.

Il senatore Frasca chiede al dottor Carnovale se siano a suo giudizio ancora sussistenti le omissioni, i ritardi, l'incapacità culturale a comprendere il fenomeno mafioso che hanno caratterizzato in passato l'azione della magistratura calabrese. In particolare, non

è stata certamente perseguita come avrebbe dovuto la speculazione edilizia, specie nella zona tirrenica della provincia di Cosenza, nè sembra abbiano ricevuto seguito talune denunce concernenti enti locali. Quanto poi, alla prossima copertura di alcuni importantissimi uffici, vacanti o prossimi a divenire tali, è da auspicare che essa non avvenga traendo, necessariamente ed esclusivamente, i nuovi titolari dai ruoli della magistratura calabrese. Infine, deve essere sottolineato con preoccupazione il modo con cui sono state gestite le confidenze del pentito Pino Scrivera, cui sembra sia stato fatto firmare dal magistrato addirittura un foglio in bianco.

Il deputato Rizzo chiede al dottor Carnovale precisazioni sugli intendimenti del suo ufficio in ordine alla ipotizzata utilizzazione di strumenti informatici, domandando inoltre se e come funzioni il collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno. Dopo aver accennato al problema dei pentiti, esprimendo in proposito, sia pure in termini problematici, una inclinazione per la introduzione di una attenuante di carattere generale, chiede quindi se vi sia una strategia complessiva che orienti l'applicazione della legge n. 646 del 1982 da parte degli uffici giudiziari calabresi ed altresì se si proceda con il metodo delle applicazioni per assicurare che anche nelle preture vacanti la giustizia sia amministrata da magistrati di carriera. In relazione ai problemi sollevati dal dottor Viola, alcuni di essi appaiono in effetti fondati, mentre altri sembrano invece più facilmente risolvibili. Quanto, in particolare, alla decisione del tribunale della libertà di Reggio Calabria — cui ha fatto riferimento il dottor Viola — che ha ritenuto inapplicabile il sequestro in sede processuale, quando sia stato contestato il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, ai beni acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982, senza voler entrare nel merito del provvedimento si deve tuttavia sottolineare che la maggior parte dei magistrati più impegnati in procedimenti contro la criminalità organizzata ha mostrato di non condividere la decisione medesima.

Il Presidente D'Amelio rileva, in proposito, che non è comunque possibile al mo-

mento dare per acquisito un qualsiasi orientamento della Commissione sull'argomento.

Il deputato Rizzo chiede quindi al dottor Montera, a suo tempo presidente della corte d'assise di Reggio Calabria che ebbe ad occuparsi del procedimento per l'omicidio di Cesare Terranova, se la sentenza di proscioglimento pronunciata in detto procedimento dalla corte medesima sia stata o meno impugnata.

Il deputato Fittante osserva che, se può manifestarsi un giudizio complessivamente positivo sull'operato della magistratura calabrese, sono tuttavia emersi alcuni elementi contraddittori, concentratisi in decisioni che certo non contribuiscono a diffondere nei cittadini la fiducia nella giustizia. Si riscontrano, poi, per quanto concerne le misure di prevenzione, notevoli differenze fra le tre province nell'applicazione della legge, che lascia assai a desiderare, in particolare, nella provincia di Cosenza. È quindi opportuno che i magistrati presenti, e specificamente il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, chiariscano come intendano operare per porre rimedio alle lacune denunciate ed altresì alla gravissima situazione in cui versa il tribunale di Palmi.

Il deputato Giacomo Mancini — dopo aver rilevato che i commenti critici, come quello del dottor Viola, sono utili perchè servono a creare la necessaria dialettica sui temi di cui la Commissione si occupa ed aver sottolineato che la legge n. 646 del 1982 è uno strumento importante, che rischia però di ricevere insufficiente applicazione a causa dell'inadeguatezza delle strutture e di valere, quindi, soltanto ad esaltare il protagonismo di alcuni magistrati — si dichiara nettamente contrario ad una eventuale estensione della legislazione premiale nel campo della criminalità organizzata, soffermandosi poi sul problema della gestione dei cosiddetti pentiti. In proposito, sottolinea che le confidenze del pentito cui ha fatto riferimento poc'anzi il senatore Frasca sono state fatte ad organi di polizia prima che al magistrato, così da far sorgere il fondato sospetto — anche alla luce di altri elementi — che esse sia-

no state preventivamente preparate. Quanto al pentito, già condannato all'ergastolo per reati gravissimi, sembra che si trovi oggi in una situazione che si potrebbe definire di semilibertà, per cui sarebbe interessante sapere dove è o dovrebbe essere detenuto. In relazione, infine, alle collusioni tra criminalità organizzata ed amministrazioni pubbliche sarebbe auspicabile che la magistratura — indipendentemente dal cattivo funzionamento degli organi di controllo, giustamente deprecato dal dottor Carnovale — perseguitasse più efficacemente i reati contro la pubblica amministrazione.

Il dottor Carnovale fa presente, al riguardo, che sono in corso numerosi procedimenti concernenti reati di questo tipo.

Il senatore Flamigni chiede, in relazione ai rapporti con autorità di altri paesi, se siano sorti particolari problemi con il Canada e, in caso affermativo, se sia quindi opportuno sollecitare il Ministero degli affari esteri a promuovere la stipula di un'apposita convenzione con tale paese.

Il senatore Taramelli domanda se, con riferimento ai pubblici appalti, la legge n. 646 del 1982 abbia dato buoni risultati ovvero occorran ulteriori interventi; se sia emersa una presenza mafiosa nel settore dei trasporti di persone e, soprattutto, di cose; se i magistrati ricevano adeguata collaborazione da parte delle banche; ed infine quali strumenti possano essere adoperati per impedire che la criminalità organizzata si avvalga, specie attraverso prestanome, della copertura offerta dalla legislazione sulle società.

Il presidente Alinovi fa presente a questo punto l'impossibilità, data l'ora, di tenere nella seduta odierna anche la prevista audizione dei prefetti delle tre province calabresi, che propone pertanto avvenga dinanzi ad un comitato appositamente costituito — che si incarica egli stesso di presiedere — dei cui lavori verrà redatto resoconto stenografico.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Pollice lamenta i tempi lunghi che caratterizzano alcune inchieste giudiziarie concernenti presunte collusioni tra po-

tere politico e criminalità; denuncia la assoluta insufficienza delle strutture di sorveglianza di molte carceri calabresi, ed infine sottolinea l'esigenza di una maggiore uniformità giurisprudenziale in tema di sequestro di beni ai sensi della legge n. 646 del 1982.

Il deputato Giacomo Mancini rileva, al riguardo, che la notizia concernente la decisione del tribunale della libertà di Reggio Calabria, della quale si è in precedenza discusso, era stata presentata alla Commissione in termini distorti.

Il consigliere Bruti Liberati osserva che, le carenze degli organici non essendo colmabili in tempi brevi, occorre nell'immediato distribuire nella maniera più razionale i magistrati disponibili. Dopo aver sottolineato che il criterio della rotazione dopo sei anni dei vice pretori onorari ha incontrato non poche resistenze, rileva quindi che occorrerebbe quanto meno un provvedimento legislativo che raggruppasse le preture viciniori. Quanto alla situazione del tribunale di Reggio Calabria testè denunciata dal dottor Viola, è da dire che hanno contribuito ad aggravarla anche le impugnative dei provvedimenti di trasferimento d'ufficio emanati dal Consiglio superiore. Dopo un accenno al problema delle nomine, di cui ha parlato il senatore Frasca, si sofferma infine sul tema della responsabilità disciplinare dei magistrati, sottolineando la inutilità delle denunce non circostanziate, ricordando che da parte del Ministero di grazia e giustizia non sempre si è fatto un uso tempestivo e puntuale dei propri poteri ispettivi e mettendo in evidenza, per converso, l'esercizio rigoroso dei poteri disciplinari che ha caratterizzato negli ultimi anni, l'azione dell'organo di autogoverno, che si è attirato per questo anche accuse di eccessivo interventismo.

Il dottor Montera, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la sezione di Reggio Calabria della corte d'appello di Catanzaro, pone in luce alcune oggettive difficoltà di coordinamento cui dà luogo l'attuale dipendenza della sezione di Reggio Calabria dalla corte d'appello di Catanzaro, esprimendo l'avviso che occorrerebbe risolvere il problema istituendo un'apposita corte di appello con sede a Reggio Calabria. Do-

po aver fatto presente che l'ufficio di Reggio Calabria della procura generale della Repubblica ha presentato ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale della libertà in materia di sequestro di beni, del quale si è discusso in precedenza — ricorso che personalmente dichiara di non condividere — rileva quindi che numerosi problemi interpretativi ed applicativi nascono dal fatto che la legge n. 646 del 1982 è frutto di due diversi progetti, il disegno di legge Rognoni e la proposta La Torre, caratterizzati da impostazioni differenti. Quanto al parere, testè ricordato dal deputato Rizzo, espresso da alcuni magistrati, « antimafia » sul citato provvedimento, è da dire che, sebbene tali magistrati meritino senz'altro rispetto per il loro impegno professionale, nondimeno il loro parere può non valere quello di un buon giurista. Occorre piuttosto chiedersi come si sia formato questo gruppo spontaneo di magistrati ed in base a quali criteri sia stata data ad esso udienza, quale interlocutore privilegiato, anche in talune sedi istituzionali.

Il deputato Giacomo Mancini sottolinea, in proposito, che gli orientamenti di tale gruppo di magistrati sembrano avere una valenza anche politica, nei confronti delle stesse decisioni del ministro di grazia e giustizia.

Il deputato Rizzo precisa che la scelta dei magistrati sentiti, nella riunione del 2 maggio scorso, da parte del Comitato per l'organizzazione della giustizia costituito nell'ambito della Commissione e da lui coordinato non implicava la volontà di procedere ad esclusioni di sorta, giacchè presupponeva, tra l'altro, il fatto che numerosi altri magistrati sarebbero stati successivamente ascoltati in sede locale, nel corso dei sopralluoghi deliberati dalla Commissione.

Il deputato Giacomo Mancini fa presente di avere, a suo tempo, protestato i criteri sulla base dei quali era stata operata la selezione dei magistrati ascoltati dal Comitato: benchè componente di questo, egli non era stato difatti neppure consultato.

Il dottor Montera osserva che la costituzione di questo gruppo di magistrati rappresenta comunque un problema da affronta-

re; a tal fine sta adoperandosi presso il capo dell'ufficio della procura generale della Repubblica di Reggio Calabria perchè chiedi al Ministero di grazia e giustizia spiegazioni in merito.

Chiarisce quindi, passando ad altri argomenti, che il presidente del tribunale di Palmi non è in aspettativa, ma in servizio giacchè a suo carico non è stato aperto procedimento disciplinare, ma esistono solo inchieste in corso, del Ministro e del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. In proposito, desta meraviglia il fatto che, nonostante le segnalazioni inoltrate dal suo ufficio, non sia stata invece avviata alcuna inchiesta ministeriale sul tribunale di Locri.

Dopo aver rilevato che il Canada — come ha testè osservato il senatore Flamigni — è in effetti un paese con il quale la *'ndrangheta* ha molti collegamenti e dal quale non si ottengono facilmente estradizioni, ricorda poi un'ulteriore lacuna della legge n. 646 del 1982, costituita dalla attribuzione della titolarità dell'azione di prevenzione non solo all'ufficio del pubblico ministero, ma anche al questore. È questo, invero, un retaggio poliziesco, non più giustificato nell'ottica della nuova normativa.

Quanto alla utilizzazione delle confidenze dei cosiddetti pentiti, esprime quindi l'avviso che verrebbero meno molte delle disfunzioni lamentate se i magistrati si curassero sempre di vagliare approfonditamente la *notitia criminis*, in luogo di cercare di dare soddisfazione all'opinione pubblica con *maxi-retate* destinate a finire in bolle di sapone.

In relazione, infine, al procedimento per l'omicidio di Cesare Terranova, conclusosi in prima istanza con l'assoluzione dell'unico imputato, contro la sentenza ha proposto appello il pubblico ministero *a quo*, anche perchè — sia consentito dire — le parti civili, in luogo di corrispondere ai loro doveri processuali, hanno risolto la propria presenza nel processo attraverso manifestazioni che possono essere definite eterodosse.

Il dottor Carnovale precisa in primo luogo che le nomine, cui si è riferito il senatore Frasca, appartengono alla competenza del

Consiglio superiore della magistratura. Quanto alle critiche rivolte all'operato di singoli magistrati — le quali pure riguardano le attribuzioni dello stesso Consiglio superiore, nonchè del ministro di grazia e giustizia — se i commissari vorranno farne un elenco, quando la Commissione si recherà in Calabria la procura generale della Repubblica darà ragguagli in merito.

Quanto al caso del pentito Scriva, le cui dichiarazioni si stanno sottoponendo a verifica, l'eventuale emergenza di fatti di rilevanza penale a carico di magistrati calabresi ha dato correttamente luogo alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di Messina. Eventuali irregolarità nella gestione penitenziaria dello stesso Scriva non possono essere contestate alla magistratura, giacchè tale gestione dipende dal Ministero di grazia e giustizia.

Dopo aver rilevato che l'esigenza di una autonoma dotazione di strumenti informatici da parte del suo ufficio nasce dal fatto che al Ministero dell'interno non possono essere trasmessi tutti i dati coperti dal segreto istruttorio ed aver dichiarato di condividere l'ipotesi della introduzione di una attenuante di carattere generale in relazione al problema dei pentiti, illustra quindi l'attività posta in essere dalla procura generale della Repubblica per conseguire un efficace coordinamento dell'azione giudiziaria nell'applicazione della legge n. 646 del 1982.

Osserva poi che con il metodo delle applicazioni non è possibile risolvere il problema delle preture vacanti, a causa del gran numero di queste; auspica che anche con il Canada possa concludersi una convenzione sull'estradizione simile a quella recentemente negoziata con gli Stati Uniti d'America; ed esprime quindi l'avviso che il grave problema — denunciato dal senatore Taramelli — della utilizzazione da parte della criminalità organizzata dello strumento societario debba essere risolto mediante una maggiore professionalità delle forze di polizia, divenute capaci di individuare i prestanome.

Dà successivamente assicurazione al deputato Pollice che i procedimenti, invero

assai complessi, cui ha fatto cenno vengono seguiti con la massima attenzione; e si dice infine d'accordo con il consigliere Bruti Liberati sull'esigenza che l'ispettorato del Ministero di grazia e giustizia lavori con maggiore intensità.

Il dottor Viola, intervenendo nuovamente nel dibattito, si sofferma sull'esigenza di impedire che le società rappresentino strumenti di mimetizzazione della presenza mafiosa, esprimendo in proposito l'opinione che il mafioso dovrebbe essere considerato giuridicamente alla stregua dell'inabilitato.

Lamenta, quindi, che non abbiano avuto concreto seguito le assicurazioni fornitegli dal Consiglio superiore della magistratura sul fatto che, per quanto concerne gli organici, le cosiddette zone calde sarebbero privilegiate; e che non vengono rese di pubblica ragione dal ministro di grazia e giustizia le conclusioni a suo tempo raggiunte dall'apposita commissione paritetica, costituita da rappresentanti del Consiglio superiore e del Ministero.

Sottolinea, infine, l'esigenza che siano chiariti i criteri, in base ai quali si è formato il gruppo di magistrati, da cui è ve-

nuta la critica alla decisione del tribunale della libertà di Reggio Calabria in materia di sequestro di beni; gruppo di magistrati, che è divenuto interlocutore privilegiato della stessa Commissione.

Il dottor Montera, intervenendo a sua volta, precisa che il gruppo in questione si è autocostituito ed aggiunge che l'asserzione da esso proveniente, secondo cui l'interpretazione accolta dal tribunale di Reggio Calabria condurrebbe, di fatto, ad una liquidazione della legge n. 646 del 1982, è da ritenere del tutto infondata, essendo comunque possibile procedere al sequestro senza limiti di tempo concernenti la data di acquisizione dei beni in sede di prevenzione.

Dopo che il deputato Rizzo ribadisce la totale assenza di intenti discriminatori nella scelta dei magistrati ascoltati dal Comitato per l'organizzazione della giustizia nella riunione del 2 maggio scorso, il Presidente D'Amelio conclude esprimendo l'opinione che la Commissione debba occuparsi dei problemi sollevati, nel corso della seduta odierna, dai magistrati di Reggio Calabria.

*La seduta termina alle ore 13.*